PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGIONE SICILIANA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA BONIFICHE
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Prot n. 476 U.O4

24 GEN 2007

IL COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

IL VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROCETTA

OGGETTO: Notifica Ordinanza commissariale n. 1128 del 27 dicembre 2006 - Ditta Tavolacci Rosa - MOTTA S. ANASTASIA (CT).

Allegati n. 1

RACCOMANDATA A.R. →

Alla Ditta Tavolacci Rosa
C/da Guardia (già Ulmo-Sieli)
MOTTA S.ANASTASIA (CT)

Alla Provincia Regionale di
Catania
Via Nuovaluce, 67
TREMESTIERE ETNEO

Al Comune di Motta S. Anastasia
Piazza Umberto n. 22
MOTTA S. ANASTASIA (CT)

Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Sabotino, 1
CATANIA

All' Albo nazionale gestori ambientali
c/o Ministero dell'Ambiente
e la Tutela del Territorio
Via C. Colombo, 44
R O M A

All' A.R.P.A. Sicilia
Via U. La Malfa, 169
90100 - **PALERMO**

Ordinanza N. 1128

DITTA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGIONE SICILIANA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

IL COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

IL VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

VISTE le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3327 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 e n. 3538 del 28 luglio 2006, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;

VISTO l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di proroga fino al 31 maggio 2006, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti e in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, nonché in materia delle acque, nel territorio della Regione Siciliana, pubblicati nella G.U. n. 7 del 10 gennaio 2006;

VISTA la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;

VISTI la legge 28/12/1993 n. 549, il decreto 20/09/2002 e il D.M. 03/10/2001;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al DPR 3 settembre 1999;

VISTA l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte IV che a far data dal 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l'altro, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi);

PRESO ATTO che l'O.P.C.M. n. 3327/03 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana, la competenza di approvare i progetti ed autorizzare l'esercizio degli impianti di autodemolizione e rottamazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vigenti all'epoca di emanazione della stessa O.P.C.M. e che gli artt. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) della parte IV del sopra citato D.Lgs. n. 152/2006, nulla innovano in ordine ai compiti ed alle funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97;

VISTA l'Ordinanza Commissariale 18 dicembre 2002 n. 1166 con la quale è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano delle bonifiche in Sicilia;

VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;

VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi regionali per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

VISTA l'Ordinanza Commissariale 2 dicembre 2003 n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;

VISTO il D.Lgs. n. 209/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT);

VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";

VISTA l'istanza della Ditta Tavolacci Rosa, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 23/03/2006 al n. 7193, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sito in Contrada Guardia del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), ai sensi dell'art. 27, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97; 1

VISTO il progetto allegato all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. Relazione Tecnica;
- Tav. Relazione Tecnica integrativa;
- Tav. Elaborati Grafici;
- Tav. Allegati comprendenti:
  - Documentazione fotografica,
  - Piano di gestione;
  - Piano di bonifica post-chiusura;
  - Valutazione dei rischi;
  - Certificati ed autorizzazioni;
  - Verbali precedenti conferenze dei servizi;
  - Titoli di proprietà;
- Studio di Impatto Ambientale;
- Studio di Impatto Ambientale -Sintesi non Tecnica;
- Relazione Geologica ed Idrogeologica;
- Relazione Tecnica per la depurazione e lo scarico di acque Meteoriche proveniente dal piazzale;

- Relazione Geologica acque meteoriche;
- Planimetria generale di progetto;
- Scheda riassuntiva codici CER;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dalla Ditta, attestante il rispetto, nell'esercizio dell'attività in parola, delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, pubblica sicurezza e disciplina del commercio;

VISTO il verbale della Conferenza convocata da questo Ufficio in data 27/04/2006 ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97; 2

VISTO il parere favorevole, reso in sede di conferenza del 27/04/2006, dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, a condizione:

- *i manufatti presenti vengano rifiniti con intonaci e tinteggiature tradizionali e vengano piantumati, dove possibile, alberi di alto fusto di specie autoctone;*

VISTA la nota prot. n. 4919/DP del 26/04/2006, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 11/05/2006 al n. 11843 U.O. 4, con la quale l'A.S.L. n. 3 di Catania, Settore Igiene e Sanità Pubblica – Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro e Servizio Igiene Ambienti di vita, ha reso il proprio parere favorevole con le seguenti condizioni:

- *che non ci siano fonti idriche destinate al consumo umano nel raggio di metri 200 (duecento) dal confine dell'insediamento industriale in oggetto;*
- *che l'impianto non ricade entro zone di rispetto cimiteriali; 3*

VISTA la nota prot. n. 9774 Pos. IV-2-A del 14 giugno 2006, con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania ha reso il parere favorevole all'esecuzione dei lavori con l'obbligo dell'osservanza delle seguenti condizioni:

- *i movimenti di terra siano limitati al minimo indispensabile;*
- *i materiali provenienti dai lavori venga conguagliato sulla superficie circostante oppure smaltito in discariche autorizzate;*
- *i lavori vengano realizzati in conformità agli elaborati progettuali presenti all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;*
- *la zona perimetrale dello stabilimento venga piantumata con specie arboree autoctone;*
- *l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Distaccamento Forestale competente per territorio; 4*

VISTA la nota del 21 giugno 2006, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 28/06/2006 al n. 14611 U.O. 4, con la quale il Comune di Motta S. Anastasia - Settore Urbanistica, ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'intervento, in variante allo strumento urbanistico, sito in Contrada Guardia – Ulmo – S.P. 12/2; 5

VISTO la nota prot. n. 49001 del 27 luglio 2006 dell'A.R.T.A., Dipartimento Regionale Urbanistica – Servizio 10 Varianti Urbanistici relative alle Conferenze dei Servizi, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n.

7. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
8. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
9. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
10. dovrà essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione;
11. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
12. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/99;
13. i manufatti presenti dovranno essere rifiniti con intonaci e tinteggiature tradizionali;

VISTO il certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale di Catania n. 15792/0015-0096 del 4/12/2006, dal quale si rileva che nulla risulta a carico del Sig. ra Tavolacci Rosa, nata il 20/11/1957 a Catania; 11

VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania prot. n. CEW/22257/2006/CCT0156 del 4/12/2006, dal quale si evince che a carico della Ditta Tavolacci Rosa I non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico dei Sig.ra Tavolacci Rosa nata il 20/11/1957 , nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni; 12

RITENUTO di doversi determinare ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3327 del 7/11/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto, alla luce di tutti i pareri citati, di potere procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, al rilascio dell'autorizzazione unica relativa all'approvazione del progetto, in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto dalla Ditta, all'autorizzazione alla realizzazione delle opere, nonché all'autorizzazione alla gestione dell'impianto, subordinando questa ultima alla presentazione a questo Ufficio di:

- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico;
- nulla osta idraulico ai sensi del R.D 523 del 1904;

RITENUTO infine, di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005;

Per quanto sopra espresso:

O R D I N A

Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, è approvato, il progetto, in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta Tavolacci Rosa, con sede legale ed operativa in Contrada Guardia (già Ulmo – Sieli) nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT), e ne è altresì autorizzata la realizzazione, fatte salve le prescrizioni di tutti gli Enti riportate nelle premesse.

Art. 2 L'esecutività del progetto è comunque subordinata al rilascio da parte degli Enti competenti dei corrispondenti titoli autorizzativi prescritti dalle norme urbanistico-edilizie vigenti.

Art. 3 Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 la ditta Tavolacci Rosa , con sede legale ed impianto nella Contrada Guardia (già Ulmo – Sieli) nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT), è autorizzata, per cinque anni a partire dalla data della presente Ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza , demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03.
La ditta prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.
A tal fine dovrà produrre a questo Ufficio, così come specificato in premessa, la seguente documentazione:

- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico;
- nulla osta idraulico ai sensi del R.D 523 del 1904.

Art. 4 I rifiuti oggetto della presente ordinanza di autorizzazione sono identificati, ai sensi della Direttiva 09/04/02, con i seguenti codici CER:
RIFIUTI SPECIALI:

C.E.R.	DESCRIZIONE
160103	pneumatici fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti peri-colose

C.E.R.	DESCRIZIONE
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	Rifiuti non specificati altrimenti
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI:

C.E.R.	DESCRIZIONE
130105*	emulsioni non clorurate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di oli minerali per motori, in-granaggi e lubrificazione, non clo-rurati
130206*	scarti di oli minerali per motori, in-granaggi e lubrificazione
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
160104*	veicoli fuori uso
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostan-ze pericolose
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160601*	batterie al piombo
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

Art. 5 La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:
- rifiuti speciali 3061 Tonnellate/anno.
- rifiuti speciali pericolosi 953 Tonnellate/anno.

Art. 6 Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei e la capacità di stoccaggio degli stessi non deve superare il quantitativo di 1 tonnellata su m^2 di superficie disponibile;

Art. 7 La capacità di stoccaggio dei rifiuti identificati con i codici C.E.R. 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208* non deve superare i 500 litri.

Art. 8 Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

Art. 10 Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 11 La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di trasporto di rifiuti.

Art. 12 la ditta è tenuta al rispetto delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge 28/12/1993 n. 549, al Decreto 20/09/2002 recante "Attuazione dell'art. 5 della legge 28/12/1993 n. 549 ." ed al D.M. 03/10/2001;

Art. 13 Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui alla presente Ordinanza, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o che comportino trasferimento di competenze

derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005.
L'attività autorizzata ai sensi della presente Ordinanza non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Sono fatte salve le competenze autorizzative di altri Enti od Organi, ivi compresa l'esecutività del progetto approvato.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 14 La Provincia Regionale di Catania ed il Comune di Motta S. Anastasia (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.

Art. 15 La presente Ordinanza potrà essere rinnovata su richiesta, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
A tal fine la Ditta dovrà inoltrare apposita domanda di rinnovo all'Ufficio competente al rilascio almeno 180 giorni prima della scadenza. L'Ufficio competente provvederà al rilascio o al diniego del rinnovo prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa dal competente Ufficio, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Art. 16 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li, 27 DIC. 2006

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice CROSTA)

Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque

Settore 5°

Rifiuti e Bonifiche

Protocollo 37996 RS Sez. 3 del 08/10/2008

Rif

Allegati

OGGETTO: Approvazione garanzie finanziarie.

RACCOMANDATA A.R.

Alla Ditta Tavolacci Rosa
C/da Guardia (già Ulmo-Sicli)
95040 MOTTA S.ANASTASIA (CT)

Alla Provincia Regionale di Catania
Via Nuovaluce, 67
95030 TREMESTIERI ETNEO

Al Comune di Motta S. Anastasia
Piazza Umberto n. 22
95040 MOTTA S.ANASTASIA (CT)

Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Sabotino, 1
95100 CATANIA

Alla Questura di Catania
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
Corso delle Province, 218
95100 – CATANIA

All' A.R.P.A. Sicilia
Via U. La Malfa, 169
90100 - PALERMO

90141 Palermo - Via Catania, 2 - Tel. +39 091 6759___ - Fax +39 091 6759___ - info_settore5@arrasicilia.it

Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - **PALERMO**

Si notifica, allegata alla presente, l'Ordinanza commissariale citata in oggetto, con la quale questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, ha approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, proposto dalla Ditta Tavolacci Rosa, con sede legale ed impianto in Contrada Guardia (già Ulmo - Sieli) nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT), è ne ha altresì autorizzato la realizzazione, nonché l'esercizio dell'attività, con prescrizioni.

Alla G.U.R.S. si invia, in duplice copia, estratto dell'ordinanza sopra citata, affinché proceda alla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore Gambino)

Alla AXA Assicurazioni S.p.A.
Via Leopardi 15
20123 MILANO

Visto il decreto legislativo 03.04.2006 n. 152, recante - *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la lettera g), comma 11 dell'art. 208 che individua le garanzie finanziarie tra le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1128 del 29 Dicembre 2007, con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, ha approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) e h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, proposto dalla Ditta Tavolacci Rosa, con sede legale ed operativa in C/da Guardia (già Ulmo – Sieli nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT), autorizzandone altresì la realizzazione, nonché l'esercizio dell'attività con prescrizioni;

Vista la polizza fidejussoria n. 995001373 del 02.10.2008 e l'appendice n. 1 del 3.10.2008, stipulate dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Leopardi n. 15 Milano e per essa dall'Agenzia di Catania (cod 8320) con validità dal 02.10.2008 al 02.10.2014, per un importo massimo garantito pari ad € 108.500,00 (Euro centottomilacinquecento/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

Ritenute le stesse meritevoli di approvazione in quanto predisposte conformemente ai contenuti dell'Ordinanza n. 2196 del 02.12.2003, a garanzia dell'attività esercitata dalla ditta di cui trattasi presso l'impianto in argomento;

Per quanto sopra espresso:

Si approvano

la polizza fidejussoria n. 995001373 del 02.10.2008 e l'appendice n. 1 del 3.10.2008, stipulate a favore della Ditta Tavolacci Rosa, dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Leopardi n. 15 Milano e per essa dall'Agenzia di Catania (cod 8320) con validità dal 02.10.2008 al 02.10.2014, per un importo massimo garantito pari ad € 108.500,00 (Euro centottomilacinquecento/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

REGIONE SICILIANA * AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQ.

IL DIRETTORE
(Avv.Giorgio Colajanni)

15855 U.O. 4 del 8 agosto 2006, con la quale trasmette il parere favorevole n. 15 del 14/07/206; 6

VISTA la nota del 22/11/06 n. 0040670, con la quale l'Ufficio del genio Civile di Catania, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 a condizione che:

- *venga acquisito il N.O. idraulico ai sensi del T.U. 523/1904;*
- *siano osservate le norme di cui agli articoli 17 e 18 della legge 02/02/64 e dei DD.MM. 16/01/96, 14/09/2005 e 11/03/1988, riguardante rispettivamente le norme tecniche di costruzione in zone sismiche accertamento e accertamento delle caratteristiche tecniche dei terreni di sedime. 7*

VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 27 ottobre 2006 al n. 17646 U.O. 4, con la quale la ditta ha trasmesso la planimetria generale di progetto in sostituzione di quella presentatala; 8

VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 3 novembre 2006 al n. 17814 U.O. 4, con la quale la ditta ha inoltrato la scheda riassuntiva dei codici CER; 9

VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 12 dicembre 2006 al n. 18585 U.O. 4, con la quale la ditta ha inoltrato la relazione tecnica integrativa; 10

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 672 del 31/05/2006, con la quale è stato rilasciato alla Ditta Tavolacci Rosa, con sede legale ed operativa in C/da Guardia (già Ulmo – Sieli nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT), il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni con le seguenti prescrizioni:

1. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
2. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
3. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
4. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
5. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
6. dovrà essere garantito il rispetto del D.P.R. 203/88 per quanto attiene alle eventuali emissioni gassose prodotte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;